



<b>STRUTTURA</b>	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE
<b>PROPONENTE</b>	<i>Direzione Regionale:</i> ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
	<i>Area:</i> RIFIUTI

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:**

Linee guida per l'adeguamento del Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 199, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

**Oggetto:** Linee guida per l'adeguamento del Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 199, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** del Presidente della Regione;

**VISTO** lo Statuto regionale;

**VISTA** la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

**VISTO** il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, della Direttiva 2002/96/CE e della Direttiva 2003/118/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti";

**VISTO** il D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti";

**VISTO** il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";

**VISTO** il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

**VISTO** il D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 209 "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili;

**VISTA** la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

**VISTA** la L.R. 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2002, n. 112 concernente l'approvazione del Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio;

**VISTE** le linee guida recanti criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. 372/99 – gestione dei rifiuti, approvate con Decreto del Min. Amb. del 29/1/07 pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7/6/06 S.O. n. 133;

**VISTO** il Piano degli Interventi di Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per l'intero territorio della Regione Lazio, adottato con decreto commissariale n. 65 del 15 luglio 2003, allo scopo di individuare gli interventi urgenti da realizzare per il superamento della situazione di emergenza nell'ambito del territorio regionale;

**VISTO** il documento di revisione del Piano degli Interventi di Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per l'intero territorio della regione Lazio approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 95 del 18 ottobre 2007;

**VISTO** il Programma Regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, approvato con decreto commissariale n. 65 del 15 luglio 2003;

**VISTO** il Programma Regionale per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti, in attuazione del D. Lgs. n. 209/99 e della direttiva 96/99/CE, approvato con decreto commissariale n. 45 del 9 aprile 2004;

**VISTA** l'analisi di siting compiuta al fine dell'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti urbani ed assimilabili, approvata con decreto commissariale n. 75 del 20 settembre 2003;

**CONSIDERATO** che tali ultimi documenti sono stati adottati anche allo scopo di rendere il piano di gestione di rifiuti della Regione Lazio pienamente attuativo della direttiva UE n. 75/442;

**PRESO ATTO** che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nonostante le modifiche di cui sopra, ha ritenuto di dover condividere la censura della Commissione Europea circa le carenze del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, non sufficientemente preciso e, quindi, inadatto a rendere efficace la citata direttiva UE n. 75/442; in particolare, non consente di individuare i luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, specie di quelli pericolosi;

**RITENUTO**, pertanto, doversi procedere all'adeguamento del Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio allo scopo di rispondere in maniera efficace a quanto richiesto dall'Unione Europea;

**CONSIDERATO**, inoltre, che tale adeguamento è opportuno anche al fine di razionalizzare gli interventi di programmazione che si sono susseguiti nel tempo, nonché necessario al fine di adeguare il Piano di Gestione dei rifiuti al mutato assetto normativo e, in particolare, all'intervenuto D. Lgs. 152/2006, che, all'art. 199, regola l'adozione del Piano Regionale in parola e prevede l'obbligatorietà della sua adozione o aggiornamento entro due anni dall'entrata in vigore del D. Lgs. medesimo;

**ATTESA**, infine, la necessità di porre in essere tale attività sulla base di indirizzi strategici individuati dalla Giunta della Regione Lazio, che meglio puntualizzino e specifichino quelli già indicati dalla normativa vigente;

**CONSIDERATO** che il presente atto non è soggetto alla procedura di concertazione con le Parti sociali;

per le considerazioni espresse in premessa, all'unanimità

### **DELIBERA**

di definire le seguenti linee guida per l'adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, al fine di attivare le necessarie procedure di gara:

- 1) L'implementazione su tutto il territorio regionale di metodologie nelle attività di produzione e distribuzione di beni, nonché nell'offerta di servizi, volte alla diminuzione della quantità di rifiuti complessivamente prodotti al fine di realizzare un'inversione di tendenza rispetto al continuo incremento registratosi negli ultimi anni. Ciò, in particolare, deve avvenire sia con lo sviluppo di tecnologie pulite, sia con la realizzazione di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, nella fase di produzione così come in quelle successive di consumo e smaltimento, ad incrementare la quantità e la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento.
- 2) L'incremento del livello di raccolta differenziata, auspicando il raggiungimento di una percentuale non inferiore al 45% dei rifiuti prodotti entro il 31 dicembre 2008 e il 65% entro il 31 dicembre 2012, in conformità agli obiettivi minimi posti dal D. Lgs. 152/2006, art. 205,

tenendo anche conto della possibilità di avvalersi del supporto di nuove tecnologie efficacemente sperimentate in altri ambiti territoriali.

- 3) L'incentivazione delle attività di recupero dei rifiuti, mediante riciclo, reimpiego e riutilizzo, e, in particolare, procedere a rendere più efficiente l'attività di recupero della frazione organica umida, sia al fine di ricavarne materia ed energia, sia per ridurre la quantità di rifiuti e il relativo impatto ambientale. In tale direzione, appare opportuno adottare politiche premiali, in conformità al principio "chi inquina paga", prevedendo anche costi di smaltimento progressivi al crescere delle percentuali di quantità di rifiuti prodotti e non recuperabili rispetto al dimensionamento delle attività poste in essere.
- 4) La realizzazione di una rete adeguata di impianti di raccolta e di smaltimento, nonché di siti di conferimento e di stoccaggio, razionalmente distribuiti sul territorio, in maniera da ridurre il movimento dei rifiuti, con relativo contenimento di costi e di attività potenzialmente pericolose per la salute umana e per l'ambiente, e tale da realizzare l'auspicata autosufficienza sia a livello regionale che provinciale.
- 5) L'adozione di criteri per l'individuazione dei siti per gli impianti che tengano in adeguata considerazione le caratteristiche socio-geografiche del territorio, nonché di criteri finalizzati al corretto dimensionamento degli impianti in relazione ai fabbisogni del territorio di riferimento.
- 6) L'adozione di tutte le misure tecniche e logistiche idonee ad assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi potenzialmente pericolosi per l'ambiente. In tal senso, è necessario implementare e razionalizzare i sistemi di controllo e di monitoraggio, prevedendo anche strumenti ulteriori rispetto a quelli attuali.
- 7) La sensibilizzazione e il coinvolgimento della popolazione mediante campagne informative capillarmente radicate sul territorio, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, principi propri dell'attività amministrativa tout court ma che in relazione a settori che coinvolgono interessi fondamentali della persona, quali salute e ambiente, devono essere perseguiti con maggiore forza.